



FL/ac

Ai Professori di I[^] e II[^] Fascia

Ai Ricercatori universitari
a tempo indeterminato

LORO SEDI

Oggetto: Elenco aventi titolo alla valutazione ai fini dell'attribuzione della classe triennale - art 6, co.14, Legge 240/2010 - Anni 2017 e 2018

Come è noto il nostro Ateneo con D.R. 2030 del 28.5.2018 ha adottato il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali, nel quadro della vigente normativa (art. 6, comma 14, e art. 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, DPR 15 dicembre 2011, n. 232 e art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Il Regolamento prevede che in sede di prima applicazione la valutazione sia effettuata in un'unica tornata e che la procedura sia avviata con l'emanazione di un decreto del Rettore contenente l'elenco degli aventi diritto.

Con D.R. 3501/18 del 16.10.2018, di cui si allega copia, sono stati individuati i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che hanno titolo alla valutazione ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale triennale per gli anni 2017 e 2018.

Negli elenchi sono compresi anche i professori e i ricercatori a tempo indeterminato cessati dal servizio che hanno maturato il triennio prima della cessazione del rapporto di lavoro.

I bandi per la presentazione delle domande di valutazione per gli anni 2017 e 2018 saranno emanati con decreto rettorale presumibilmente agli inizi di novembre.

In vista della prossima emanazione dei bandi, si forniscono alcune indicazioni sulla procedura di valutazione.

Per coloro che hanno maturato il diritto nell'anno 2017, il triennio oggetto di valutazione è costituito dagli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016; mentre per coloro che hanno maturato il diritto nell'anno 2018, il triennio comprende gli anni accademici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Requisiti minimi per la presentazione della domanda (in prima applicazione)

L'art. 4 del Regolamento prevede che i professori e i ricercatori per poter presentare la domanda, oltre ad aver maturato il prescritto requisito di anzianità di servizio, debbano aver:

- a) regolarmente compilato e chiuso, nel triennio oggetto di valutazione, il registro elettronico delle attività didattiche;
- b) completato l'inserimento nell'Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Ateneo - AIR dei dati relativi alla propria produzione scientifica;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE RISORSE UMANE

- c) pubblicato, nell'apposita sezione del portale istituzionale dell'Ateneo, il rispettivo *curriculum vitae* aggiornato.

Presentazione della domanda e della relazione

La domanda, unitamente alla relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

Accertamento del requisito della presenza nei Consigli di Dipartimento

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento costituisce elemento di positiva valutazione l'aver partecipato, nel corso del triennio di valutazione, ai lavori del Consiglio del Dipartimento di afferenza con una presenza non inferiore al cinquanta per cento delle sedute ordinarie e straordinarie. La percentuale è computata sulla base dei verbali ufficiali conservati presso le segreterie dipartimentali.

L'attestazione sulle presenze nei Consigli, nel triennio oggetto di valutazione, deve essere rilasciata dai Direttori di Dipartimento su richiesta degli interessati; l'attestazione dovrà essere poi allegata, mediante scansione in .pdf, nella procedura on line.

Normativa

La normativa sul trattamento economico dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, disciplinata precedentemente dagli artt. 36, 38 e 39 del DPR 382/80, è stata modificata dall'art. 8, commi 1 e 3, della legge 240/2010, che ha trasformato la progressione automatica biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale, non più automatica ma subordinata all'esito positivo di apposita valutazione.

In applicazione del sopra citato art 8 è stato emanato con DPR 15.12.2011. n. 232 il Regolamento che disciplina il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla 28.01.2011(data di entrata in vigore della legge 240/2010), dei professori assunti ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010.

Gli effetti di tali disposizioni sono stati tuttavia di fatto neutralizzati dal blocco della progressione economica che ha comportato la non valutabilità ai fini della maturazione delle classi stipendiali del periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.

Conseguentemente il sistema di progressione economica dei professori e dei ricercatori universitari, previsto dalla legge 240/2010 ed attuato con il DPR n. 232 del 2011, è iniziato a decorrere nuovamente solo dal 1 gennaio 2016.

Prima di passare ad illustrare come avviene la trasformazione della progressione biennale in progressione triennale, occorre premettere che il DPR 232/2011 disciplina distintamente il personale assunto secondo il regime previgente la legge 240/2010 dal personale assunto ai sensi della legge 240/2010.

Personale assunto secondo il regime previgente la legge 240/2010

Rientrano in questa categoria:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE RISORSE UMANE

- 1) i docenti che erano già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 (29 gennaio 2011);
- 2) i docenti assunti dopo l'entrata in vigore della legge 240/2010 a seguito di procedure indette prima dell'entrata in vigore della stessa o che hanno cambiato sede di servizio essendo risultati vincitori nel periodo 2011-2018 di procedure di chiamata ai sensi dell'art. 18 senza aver cambiato qualifica (sono rimasti professori di I fascia o II fascia);
- 3) docenti assunti a seguito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge 210/1998 dopo l'entrata in vigore della legge 240/2010;
- 4) ricercatori assunti a seguito di procedure di trasferimento ai sensi dell'art. 29 comma 10 della legge 240/2010.

Per il personale assunto secondo il regime previgente la legge 240/2010 il passaggio dalla progressione biennale a quella triennale si è verificato automaticamente alla maturazione della classe o scatto biennale successivo a quello in godimento alla entrata in vigore della legge 240/2010, che si ribadisce a causa del "blocco degli scatti stipendiali" è potuto avvenire solo dal 1 gennaio 2016 in poi.

Pertanto nel corso del 2016 il passaggio alla classe biennale successiva, ancora automatico, è avvenuto solo per coloro che avevano ottenuto il passaggio di classe nel 2009 e che, non potendo passare alla classe successiva nel periodo 2011-2015, hanno completato il biennio nel corso del 2016.

Analogamente è avvenuto per coloro che avendo maturato il passaggio di classe nel 2010 hanno maturato i requisiti per il passaggio alla classe biennale successiva nel corso del 2017.

Dalla data dell'ultimo passaggio di classe automatico, decorrono quindi sia l'inquadramento nelle tabelle di transizione della progressione triennale di cui al D.P.R. 232/2011, che la conseguente maturazione dell'anzianità utile per la successiva progressione triennale, non più automatica.

A titolo esemplificativo vediamo la situazione di un professore ordinario che l'1.11.2009 è passato nella classe 7 del regime biennale:

- 1) il 31.10.2016 completa il biennio in classe 7 del regime biennale e **dall'1/11/2016** passa automaticamente alla classe 8 del regime biennale. Contestualmente dall'1.11.2016 transita automaticamente alla "classe triennale 5 - secondo anno" della progressione triennale secondo il D.P.R. 232/2011;
- 2) l'1.11.2018, previa presentazione domanda e positiva valutazione, passaggio alla "classe triennale 6 - primo anno".

N.B. Nell'esempio di cui sopra il docente ha la possibilità di passare dalla 5 alla 6 classe triennale dall'1.11.2018 (quindi dopo due anni e non tre) perché per effetto della rimodulazione del trattamento economico in godimento è stato inquadrato nella classe triennale quinta - secondo anno.

Se viceversa fosse stato inquadrato nella classe quinta - terzo anno, il passaggio alla classe successiva sarebbe avvenuto dopo tre anni l'1.11.2017, o nella classe quinta - primo anno, il passaggio alla classe successiva sarebbe avvenuto dopo tre anni l'1.11.2019.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE RISORSE UMANE

Personale assunto ai sensi della legge 240/2010

Rientrano in questa tipologia:

1. i professori e ricercatori che, pur essendo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 240/2010, hanno cambiato qualifica a seguito di procedure bandite ai sensi dell'art. 18 e 24 della legge 240/2010;
2. i professori che sono entrati nel sistema universitario a seguito di procedure di chiamata ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010;
3. I professori assunti per chiamate dirette o per chiara fama ai sensi della legge 230/2005 con procedure successive all'entrata in vigore della legge 240/2010.

Il personale di cui sopra è stato inquadrato, a partire dalla data di nomina, nella nuova disciplina della progressione triennale soggetta a valutazione. Tenuto conto del "blocco" della progressione economica per gli anni 2011-2015, per detto personale la maturazione del triennio di valutazione decorre dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 o dalla data di nomina se successiva.

A titolo esemplificativo vediamo la situazione di un professore associato classe 7 al 31.10.2010, che alla data dell'1.11.2013 è stato assunto come professore ordinario ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010:

- 1) l'1.11.2013 è nominato professore ordinario ed inquadrato nella "classe 0 - anno primo" ai sensi del DPR 232/2011;
- 2) dall'1.1.2016 è cominciato a decorrere il triennio necessario per poter accedere, previa richiesta e positiva valutazione, all'inquadramento come professore ordinario "classe 1 - anno primo". Tale inquadramento potrà quindi decorrere dall'1.1.2019.

Cordiali saluti.

Il Rettore
Eljo Franzini

Per informazioni: classi.stipendiali@unimi.it